



LA RIPARTIZIONE DELL'ATTIVO NELLA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE

09/12/2025

DOTT. ALESSANDRO CONTE

Riparto parziale e finale art.220

CCII



- **Periodicità della ripartizione:** Il curatore, ogni 4 mesi (o nel termine stabilito dal giudice), deve inviare a tutti i creditori un prospetto delle somme disponibili e, se possibile, un progetto di ripartizione.
- **Crediti inclusi:** Nel progetto sono inseriti tutti i crediti, anche quelli per cui è ancora in corso un giudizio (art. 206) e anche quelli che non sono soggetti al divieto di azioni esecutive.
- Se ci sono **cause legali** in corso riguardanti alcuni creditori, il curatore nel progetto di ripartizione indica le somme ripartibili e quelle che richiedono una fideiussione per garantire il rimborso alla procedura nel caso di dispute legali.. La disciplina vale anche per i creditori che potrebbero ricevere somme se il credito accantonato risultasse insussistente, in tutto o in parte.
- **Reclami:** I creditori hanno 15 giorni per proporre reclamo contro il progetto di riparto.
- **Se ci sono reclami, il progetto di ripartizione può essere dichiarato esecutivo con l'accantonamento delle somme oggetto di contestazione.**
- **Questo accantonamento non è necessario se viene fornita una fideiussione per garantire il rimborso delle somme eventualmente ripartite in eccesso.**
- **Sanzione per il curatore:** Se non rispetta l'obbligo di inviare la ripartizione periodica, può essere revocato dall'incarico.

Impugnazioni dello Stato Passivo nella Procedura Concorsuale art 206 CCII



- Contro il decreto che rende esecutivo lo stato passivo si possono proporre **tre mezzi di impugnazione**:
opposizione, impugnazione dei crediti ammessi, revocazione.
- **Opposizione**: il creditore contesta il rigetto o l'ammissione parziale della *propria* domanda.
È proposta contro il curatore.
- **Impugnazione**: si contesta l'ammissione della domanda di *altri* creditori.
È proposta contro il creditore concorrente; il curatore partecipa al procedimento.
È possibile proporre **impugnazione incidentale**, anche oltre i termini ordinari, purché entro i limiti delle conclusioni formulate nella fase di accertamento.
- **Revocazione**: dopo la scadenza dei termini per opposizione/impugnazione, si può chiedere la revoca del provvedimento se emerge falsità, dolo, errore essenziale o documenti decisivi non conosciuti per causa non imputabile.

Riparto Parziale

art.227 CCII



Le **ripartizioni parziali** possono distribuire al massimo l'**80%** delle somme disponibili.

Devono essere **trattenute e depositate** le quote spettanti a:

- creditori ammessi con riserva,
- creditori opponenti lo stato passivo, la cui domanda è stata accolta quando la sentenza non è passata in giudicato
- creditori coinvolti in giudizi di impugnazione o revocazione.

Devono essere trattenute anche le somme necessarie per **spese future, compenso del curatore e altri debiti prededucibili**: In questo caso, l'ammontare della quota da ripartire indicata nel comma 1 deve essere ridotta se la misura dell'ottanta per cento appare insufficiente.

Vanno trattenute anche le somme ottenute grazie a provvedimenti **provvisoriamente esecutivi** e non ancora passati in giudicato, finché non diventano definitivi.

Masse Attive e Contabilità delle Vendite nella Liquidazione art. 223 CCII



- La massa liquida attiva immobiliare comprende le somme ricavate dalla vendita degli immobili, dei loro frutti e pertinenze, oltre agli interessi proporzionali maturati sui depositi di tali somme.
- La massa liquida attiva mobiliare comprende tutte le altre entrate non riconducibili agli immobili.
- Il curatore incaricato della gestione deve mantenere un registro separato delle vendite di singoli beni immobili soggetti a privilegio speciale e ipoteca, così come dei beni mobili soggetti a pegno e privilegio speciale. Questo registro deve dettagliare le entrate e le uscite specifiche per ogni bene o gruppo di beni, inclusa la parte delle spese generali attribuita a ciascuno secondo un criterio proporzionale.

Ordine di Distribuzione delle Somme nella Liquidazione dell'Attivo art.221 CCII



- **1. Crediti prededucibili**
 - Sono i primi a essere pagati.
Rientrano qui le spese della procedura e i crediti nati per la gestione o conservazione del patrimonio.
- **2. Crediti con prelazione**
 - Pagati con le somme ricavate dalla vendita dei beni su cui hanno garanzia (pegno, ipoteca, privilegio).
Si segue l'ordine di preferenza stabilito dalla legge.
- **3. Creditori chirografari**

Una volta pagati prededucibili e privilegiati, ciò che resta viene distribuito **in proporzione** tra i chirografari.

In questo gruppo rientrano:

creditori senza garanzie,

creditori privilegiati **per la parte di credito non soddisfatta** dalla garanzia.

- **4. Crediti postergati**

Sono pagati solo se resta qualcosa dopo tutte le altre categorie.
Hanno l'ultimo grado di soddisfazione.

Accertamento e Pagamento dei Crediti Prededucibili art. 222 CCII



I crediti prededucibili devono essere accertati secondo le regole ordinarie dell'accertamento del passivo, **tranne** quelli non contestati e quelli relativi ai compensi dei soggetti nominati dal tribunale ,

I crediti prededucibili vanno soddisfatti per il capitale, gli interessi e le spese con il ricavato della liquidazione del patrimonio mobiliare e immobiliare, tenuto conto delle rispettive cause di prelazione, con esclusione di quanto ricavato dalla liquidazione dei beni oggetto di pegno ed ipoteca per la parte destinata ai creditori garantiti

Vengono pagati per intero (capitale, interessi, spese) con il ricavato della liquidazione del patrimonio, il corso degli interessi decorre dal momento in cui il credito diventa esigibile, da individuarsi nella data del provvedimento di liquidazione .

I crediti prededucibili **liquidi, esigibili e non contestati** possono essere pagati subito, fuori dal riparto, previa autorizzazione del comitato dei creditori ovvero dal giudice delegato.

Se l'attivo non basta per pagarli tutti, la distribuzione avviene in base a **graduazione e proporzionalità**, secondo l'ordine di legge.

Predeuzioni e beni gravati da pegno/ipoteca



Secondo la giurisprudenza il creditore ipotecario/pignoratizio è soddisfatto sul solo “netto ricavato”, dopo le predeuzioni necessarie alla conservazione e alla vendita del bene gravato.

Il compenso del curatore è imputabile al ricavato del bene gravato

solo per la quota effettivamente inerente alla sua gestione,

conservazione e liquidazione; restano escluse le spese generali.

- Cass. civ., sez. I, 28.01.2011, n. 1765 Principio:La prelazione ipotecaria opera sul netto ricavato.Si detraggono tutte le spese prededucibili necessarie alla conservazione e liquidazione del bene.
- Cass. civ., sez. I, 15.03.2016, n. 5096 Principio:Perizia, custodia, pubblicità e spese di vendita sono prededucibili sul ricavato del bene ipotecato.Il creditore garantito è soddisfatto solo dopo tali detrazioni.
- Cass. civ., sez. I, 19.04.2018, n. 9550Principio:L'ipoteca non attribuisce diritto al ricavato lordo.La garanzia reale si esercita solo dopo le spese funzionali alla liquidazione.Cass. civ., sez. I, 24.01.2019, n. 2036Principio:Ammesse solo le spese prededucibili inerenti allo specifico bene.Escluse le predeuzioni generali della procedura.
- Cass. civ., sez. I, 17.06.2020, n. 11675Principio:È imputabile al ricavato anche la quota del compenso del curatore riferibile alla liquidazione del bene.Vietato imputare al bene predeuzioni non collegate.✓ Massima unitariaIl creditore ipotecario/pignoratizio è soddisfatto sul solo “netto ricavato”, dopo le predeuzioni necessarie alla conservazione e alla vendita del bene gravato.

CREDITI PREDEDUCIBILI

Art.6 CCII



- La legge riconosce la **prededuzione** non solo per i crediti espressamente indicati, ma anche per una serie di crediti **funzionali alla gestione della crisi o dell'insolvenza**, che devono essere soddisfatti con priorità rispetto agli altri.
- Rientrano tra i crediti prededucibili:
 1. **Spese e compensi dell'OCC**
Tutti i compensi e le spese per le prestazioni svolte dall'Organismo di Composizione della Crisi da sovraindebitamento.
 2. **Compensi professionali per accordi di ristrutturazione o piani soggetti a omologazione**
Sono prededucibili i crediti dei professionisti che assistono il debitore nella predisposizione della domanda di omologazione, incluse le misure protettive, **fino al 75% dell'importo accertato**, e **solo se l'accordo o il piano vengono effettivamente omologati**.
 3. **Compensi professionali per il concordato preventivo**
Sono prededucibili, sempre **nel limite del 75%** del credito accertato, i compensi dei professionisti che hanno predisposto la domanda, la proposta e il piano del concordato preventivo, **a condizione che la procedura venga aperta** ai sensi dell'art. 47 CCII.
 4. **Crediti sorti durante la procedura per la gestione del patrimonio o la continuità aziendale**
Sono prededucibili tutti i crediti legalmente sorti durante la liquidazione giudiziale/controllata o dopo la domanda di accesso ad uno strumento di regolazione della crisi, quando connessi:
 1. *alla gestione del patrimonio del debitore;*
 2. *alla prosecuzione dell'attività d'impresa;*
 3. *ai compensi degli organi della procedura;*
 4. *alle prestazioni professionali richieste dagli organi o dal debitore per il buon esito dello strumento.*

CREDITI POSTERGATI



- **3) Schema riassuntivo dei crediti postergati (Art. 221 CCII)**
- **POSTERGATI PER LEGGE**
 1. Finanziamenti soci (art. 2467 c.c.)
 2. Finanziamenti soggetti a direzione/ coordinamento (2497-quinquies c.c.)
 3. Interessi convenzionali > legali
 4. Interessi post-apertura della procedura
 5. Clausole penali maturate dopo l'apertura
- **POSTERGATI PER NATURA / GIURISPRUDENZA**
 6. Finanziamenti infragruppo “anomali”
 7. Finanziamenti mascherati (rimunerazioni amministratori ecc.)
 8. Riconducibili sostanzialmente a conferimenti o apporto di capitale

Diritti di Prelazione: Privilegi Generali e Speciali art.224 CCII



- I **crediti con privilegio generale** hanno prelazione per il capitale, le spese e gli interessi, sul *patrimonio mobiliare complessivo* e concorrono nella **stessa graduatoria** con i crediti assistiti da privilegio speciale mobiliare.
- I **crediti garantiti da pegno, ipoteca o privilegio speciale** hanno prelazione **solo sul ricavato dei beni specifici** che garantiscono il loro credito.
- In entrambi i casi, il diritto di prelazione riguarda **capitale, spese e interessi**, entro i limiti fissati dagli articoli 153 e 154.

Interessi nella liquidazione giudiziale



Con l'apertura della liquidazione giudiziale gli interessi, legali o convenzionali, sono sospesi fino alla chiusura della procedura (art. 154 CCII). Resta però l'eccezione dell'art. 153, co. 3, per cui i crediti assistiti da privilegio, pegno o ipoteca continuano a produrre interessi

- **Privilegio: interessi dell'anno in corso e di quello precedente** (art. 2749 c.c.).
- **Pegno: interessi del solo anno in corso** (art. 2788 c.c.).
- **Ipoteca: interessi delle due annate anteriori e dell'annata in corso** (art. 2855 c.c.). In sostanza, la sospensione riguarda i chirografari, mentre i creditori garantiti conservano la copertura sugli interessi entro le rispettive annualità.

CREDITORI TARDIVI

art.225



- L'art. 225 CCII stabilisce il **principio di intangibilità delle ripartizioni dell'attivo**: chi viene ammesso tardivamente al passivo (art. 208) **non può partecipare ai riparti già effettuati, ma solo a quelli successivi** alla sua ammissione.
- Il creditore tardivo partecipa:
 - per l'intero credito,
 - solo sull'attivo residuo al momento del riparto cui partecipa.
- **Eccezioni:**
 1. **Creditori assistiti da cause di prelazione** (privilegio, pegno, ipoteca).
 2. **Creditori tardivi per causa non imputabile.**
- In queste due ipotesi i creditori possono: **prelevare anche le quote spettanti nei riparti precedenti, nei limiti dell'attivo non ancora distribuito.**

CREDITORI TARDIVI EX. ART. 226



- La norma conferma la limitazione della partecipazione dei creditori ammessi ***tardivamente*** a partecipare alle somme già distribuite soltanto nei limiti di quanto stabilito dall'art. 225 c.c.i.i.
Contiene, poi, una disciplina precipua per le **domande tardive di ammissione al passivo** dei titolari di diritti su beni mobili ed immobili acquisite all'attivo della procedura, riconoscendo la possibilità, in questi casi, di richiedere la sospensione della liquidazione di tali beni, se il creditore dimostra che il ritardo nella presentazione della domanda è dipeso da causa a lui non imputabile.

CREDITI AMMESSI CON RISERVA

Art.228 CCII



La disposizione stabilisce che, quando si verifica l'evento o la condizione che aveva portato il giudice ad ammettere una domanda solo con riserva (ad esempio, l'esito di una causa esterna, il deposito di un documento mancante, o il perfezionarsi di un presupposto), il giudice delegato provvede ad aggiornare formalmente lo stato passivo.

L'iniziativa per ottenere questa modifica può essere presa sia dal curatore sia dalla parte interessata (cioè dal creditore titolare della domanda con riserva). Su istanza di uno di questi soggetti, il giudice delegato emette un decreto con cui dichiara che la domanda deve considerarsi definitivamente accolta.

L'effetto pratico è quindi la trasformazione dell'ammissione "con riserva" in un'ammissione piena e definitiva, con tutte le conseguenze che ne derivano per il creditore, incluso il diritto a partecipare ai riparti in modo stabile e senza più condizionamenti.

RIPARTIZIONE FINALE

Art.232 CCII(art.117 L.F)

Approvato il conto e liquidato il compenso del curatore, il giudice delegato, sentite le proposte del curatore, ordina il riparto finale secondo le norme precedenti.

Nel riparto finale confluiscono anche gli accantonamenti che erano stati effettuati nel corso della procedura per crediti condizionati, contestati o soggetti a giudizi pendenti. Tuttavia, se la condizione non si è ancora verificata o se il relativo provvedimento non è divenuto definitivo, la somma accantonata non viene distribuita ma viene depositata secondo le modalità stabilite dal giudice delegato. Tale deposito serve a garantire che, una volta verificati gli eventi richiesti, le somme possano essere versate ai creditori aventi diritto o, in alternativa, ripartite in via supplementare tra gli altri creditori. Importante è che gli accantonamenti non impediscono la chiusura della procedura, che può avvenire anche se tali somme restano in sospeso.

Il giudice delegato, nel rispetto delle cause di prelazione, può inoltre autorizzare — previo consenso del creditore interessato — che, al posto della somma spettante nel riparto, vengano attribuiti crediti d'imposta maturati dal debitore ma non ancora rimborsati



RECLAMO CONTRO IL PROGETTO DI RIPARTO Art. 202 CCII



Può essere proposto entro un breve termine dal deposito del progetto (di regola 15 giorni) da qualunque creditore che ritenga lesa il proprio diritto.

Il contenuto dell'impugnazione del reclamo non può avere ad oggetto né l'entità del credito né la sua qualificazione (privilegiato o chirografo), trattandosi di questioni che devono essere già definite nella fase di accertamento dello stato passivo.

Le contestazioni possono riguardare:

- ❖ La graduazione tra i privilegi
- ❖ Gli accantonamenti ed il relativo importo
- ❖ L'importo degli interessi
- ❖ Le quote da attribuire ai creditori insinuati tardivamente
- ❖ La quantificazione delle rivalutazioni

PAGAMENTO AI CREDITORI

Art.230 CCII



Il pagamento delle somme spettanti ai creditori deve avvenire secondo le modalità stabilite dal giudice delegato e in forme che garantiscano la piena tracciabilità e la prova dell'avvenuto pagamento, così da assicurare trasparenza e corretta contabilizzazione nella procedura.

Viene poi regolata la situazione in cui, prima della ripartizione, un credito ammesso allo stato passivo sia stato ceduto. In questo caso, le somme spettanti non devono più essere attribuite al creditore originario, bensì al cessionario. Affinché ciò avvenga, la cessione deve essere stata tempestivamente comunicata al curatore e accompagnata da idonea documentazione: occorre infatti un atto con sottoscrizioni autenticate sia del cedente che del cessionario, così da provare formalmente l'avvenuto trasferimento del credito.

Quando la documentazione è completa e la comunicazione è tempestiva, il curatore procede non solo al pagamento in favore del cessionario, ma anche alla rettifica formale dello stato passivo per aggiornare l'intestazione del credito.

Le stesse regole si applicano nei casi di **surrogazione del creditore**, vale a dire quando un soggetto subentra nei diritti del creditore originario a seguito del pagamento del debito o per effetto della legge. Anche in tal caso, con adeguata prova, la quota di riparto deve essere attribuita al soggetto surrogato e lo stato passivo deve essere conseguentemente aggiornato.

RESTITUZIONE DI SOMME RISCOSSE

Art.229 CCII



- I pagamenti effettuati in esecuzione dei piani di riparto sono **definitivi**: non possono essere richiesti indietro, **tranne** nel caso in cui venga accolta una **domanda di revocazione** del riparto.
- Se un creditore ha ricevuto **somme non dovute**, è obbligato a **restituirle**, insieme agli **interessi legali** maturati a partire dal giorno del pagamento.

CREDITORI IRREPERIBILI

Art.232 CCII

Per quanto riguarda i creditori irreperibili o che non si presentano a riscuotere quanto dovuto, le relative somme devono essere nuovamente depositate presso l'ufficio postale o la banca già individuati dal giudice ai sensi dell'art. 131. Se trascorrono cinque anni senza riscossione, tali somme e i relativi interessi — sempre che non siano state richieste da altri creditori rimasti insoddisfatti — vengono versati all'entrata del bilancio dello Stato. Successivamente, con decreti del Ministero dell'economia e delle finanze, le somme vengono riassegnate allo stato di previsione del Ministero della giustizia.

Infine, il giudice, anche nel caso in cui sia intervenuta l'esdebitazione del debitore, può — su ricorso dei creditori insoddisfatti che abbiano già chiesto la distribuzione delle somme non riscosse — disporre una nuova ripartizione tra i soli creditori richiedenti, applicando i criteri dell'art. 221. Questa fase avviene con formalità semplificate, essendo già esauriti gli elementi fondamentali del contraddittorio.



ESEMPIO PIANO DI RIPARTO SOLO MASSA MOBILIARE



TOTALE ATTIVO REALIZZATO	MASSA IMMOBILIARE	MASSA MOBILIARE
200.000	0	200.000
PERCENTUALE	0%	100%

	MASSA IMMOBILIARE	MASSA MOBILIARE	MASSA INDISTINTA
SPESE GENERALI IN PREDEDUZIONE (imputazione spese in % alle masse) : spese bancarie, campione civile, gestionale fallimento, compenso curatore, Consulente del lavoro ecc	0,00	-30.000,00	-30.000,00
SPESE IMMOBILIARI SPECIFICHE : Perito Estimatore, Imu/Tasi, imposte di registro, ecc			
SPESE MOBILIARI SPECIFICHE		-200.000	0
ATTIVO RESIDUO	0	170.000	170.000,00

Creditore ipotecario 1	0		0
Creditore ipotecario 2	0		0
IMPORTO DA RIPARTIRE	0	170.000,00	170.000,00

RIPARTO MASSA MOBILIARE			
PRIVILEGIO 2751 bis n.1			
CREDITORE	IMPORTO AMMESSO	% SODDISFAZIONE	IMPORTO DA PAGARE AL LORDO EVENTUALE RITENUTA ED IVA
Dipendente a	20.000	100%	20.000
Dipendente b	15.000	100%	15.000
Dipendente c	14.000	100%	14.000
Dipendente d	7.000	100%	7.000
TOTALE	56.000		56.000



IMPORTO DA RIPARTIRE 114.000,00

PRIVILEGIO SU MASSA MOBILIARE			
PRIVILEGIO 2751 bis n.2			
CREDITORE	IMPORTO AMMESSO	% SODDISFAZIONE	IMPORTO DA PAGARE AL LORDO EVENTUALE RITENUTA ED IVA
Professionista a	30.000,00 €	100,00%	30.000,00 €
Professionista b	20.000,00 €	100,00%	20.000,00 €
Professionista c	10.000,00 €	100,00%	10.000,00 €
TOTALE			60.000,00 €
importo da ripartire			54.000,00 €
Chirografi	2.350.000,00	-2%	54.000,00
Nulla residua per il pagamento degli altri creditori			-

ESEMPIO PIANO DI RIPARTO MASSA MOBILIARE ED IMMOBILIARE



TOTALE ATTIVO REALIZZATO	MASSA IMMOBILIARE	MASSA MOBILIARE	MASSA INDISTINTA
700.000	500.000	200.000	700.000
PERCENTUALE	71%	29%	

	MASSA IMMOBILIARE	MASSA MOBILIARE	MASSA INDISTINTA
SPESE GENERALI IN PREDEDUZIONE (imputazione spese in % alle masse) : spese bancarie, campione civile, gestionale fallimento, compenso curatore, Consulente del lavoro ecc	-32.142,86	-12.857,14	-45.000,00
SPESE IMMOBILIARI SPECIFICHE : Perito Estimatore, Imu/Tasi, imposte di registro, ecc	-12.500,00		-12.500,00
SPESE MOBILIARI SPECIFICHE		-8.000	-8.000
ATTIVO RESIDUO	455.357	179.143	634.500,00
Creditore ipotecario 1	120.000		-120.000
Creditore ipotecario 2	200.000		-200.000
IMPORTO DA RIPARTIRE	135.357	179.142,86	314.500,00



RIPARTO MASSA MOBILIARE			
PRIVILEGIO 2751 bis n.1			
CREDITORE	IMPORTO AMMESSO	% SODDISFAZIONE	IMPORTO DA PAGARE AL LORDO EVENTUALE RITENUTA ED IVA
Dipendente a	20.000	100%	20.000
Dipendente b	15.000	100%	15.000
Dipendente c	14.000	100%	14.000
Dipendente d	7.000	100%	7.000
TOTALE	56.000		56.000

IMPORTO DA RIPARTIRE 258.500,00

PRIVILEGIO SU MASSA MOBILIARE			
PRIVILEGIO 2751 bis n.2			
CREDITORE	IMPORTO AMMESSO	% SODDISFAZIONE	IMPORTO DA PAGARE AL LORDO EVENTUALE RITENUTA ED IVA
Professionista a	30.000,00 €	100,00%	30.000,00 €
Professionista b	20.000,00 €	100,00%	20.000,00 €
Professionista c	10.000,00 €	100,00%	10.000,00 €
TOTALE			60.000,00 €
importo da ripartire			198.500,00 €
Chirografi	2.800.000,00	-7%	198.500,00
Nulla reridua per il pagamento degli altri creditori			-

ESEMPIO PIANO DI RIPARTO MASSA IMM. EX ESECUZ, E MASSA MOBILIARE



TOTALE ATTIVO REALIZZATO	MASSA IMMOBILIARE	MASSA MOBILIARE	MASSA COMPLESSIVO
attivo realizzato	2.350.000	300.000	2.650.000
di cui Realizzo esecuz. Immobiliare	2.350.000		
spese prededuzione esecuzione imm.re	-28.500		-28.500
pagamento Creditore fondiario	-1.450.000		-1.450.000
importo assegnato alla Liquidazione Giudiziale	871.500		
TOTALE DA DISTRIBUIRE	871.500	300.000	1.171.500
PERCENTUALE	89%	11%	
	MASSA IMMOBILIARE	MASSA MOBILIARE	MASSA INDISTINTA
SPESE GENERALI IN PREDEDUZIONE (imputazione spese in % alle masse) : spese bancarie, campione civile, gestionale fallimento, compenso curatore, Consulente del lavoro ecc	-66.509,43	-8.490,57	-75.000,00
SPESE IMM. RISPECIFICHE : Perito Estimatore, Imu/Tasi, imposte di registro, ecc	-29.069,77		-29.069,77
SPESE MOBILIARI SPECIFICHE		-6.000	-6.000
ATTIVO RESIDUO	775.921	285.509,43	1.061.430,23
Creditore ipotecario 1	500.000		-500.000
Creditore ipotecario 2	200.000		-200.000
Importo da ripartire	75.921	285.509,43	361.430,23

RIPARTO MASSA MOBILIARE			
PRIVILEGIO 2751 bis n.1			
CREDITORE	IMPORTO AMMESSO	% SODDISFAZIONE	IMPORTO DA PAGARE AL LORDO EVENTUALE RITENUTA ED IVA
Dipendente a	20.000	100%	20.000
Dipendente b	15.000	100%	15.000
Dipendente c	14.000	100%	14.000
Dipendente d	7.000	100%	7.000
TOTALE	56.000		56.000

IMPORTO DA RIPARTIRE 305.430,23

PRIVILEGIO SU MASSA MOBILIARE			
PRIVILEGIO 2751 bis n.2			
CREDITORE	IMPORTO AMMESSO	% SODDISFAZIONE	IMPORTO DA PAGARE AL LORDO EVENTUALE RITENUTA ED IVA
Professionista a	30.000,00 €	100,00%	30.000,00 €
Professionista b	20.000,00 €	100,00%	20.000,00 €
Professionista c	10.000,00 €	100,00%	10.000,00 €
TOTALE			60.000,00 €
Importo da ripartire			245.430,23 €
Chirografi	2.350.000,00	-10,44%	245.430,23
Nulla residua per il pagamento degli altri creditori			-





www.odcec.torino.it

www.linkedin.com/company/odcec-torino/

www.youtube.com/channel/UCBUHnLEOEHA6YY-MLr8vG8A/videos